



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016  
- APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	BARTOLI TANIA	presente
3	CAGNI VALENTINA	presente
4	CATELLANI SIMONE	presente
5	CHIERICI ROBERTA	presente
6	DEVINCENZI SARA	assente
7	FARIOLI CHRISTIAN	presente
8	MENOZZI GABRIELE	presente
9	PADERNA ANNAMARIA	presente
10	VENESSELLI MATTIA	presente
11	VERGALLO MAURIZIO	presente
12	VIOLI FULVIO	presente
13	ZUELLI VANNA	presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 12

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: 1

Risultano altresì presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Catellani Emillo, Bellelli Loretta, Curti Matteo.

Hanno giustificato l'assenza la Sig.ra: Devincenzi Sara

Assiste Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Cagni Valentina, Zuelli Vanna, Paderna Annamaria.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Delibera n. 13 del 31/03/2016

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016  
- APPROVAZIONE**

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 31.03.2016

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

VISTO altresì l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 1/3/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO che il comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/6/2015, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2015;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

STABILITO che la Legge di Stabilità 2016 ha apportato delle sostanziali modifiche alla normativa sull'IMU, all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, in dettaglio:

- a) il comma 10, dell'art. 1, dispone che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- b) il comma 13, dell'art. 1, dispone l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- c) i commi dal 21 al 24, dell'art. 1, dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili dei gruppi catastali D ed E possono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, tenendo conto della stima diretta ai fini della definizione della rendita; limitatamente al 2016, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- d) il comma 53, dell'art. 1, dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;

DATO ATTO che con la delibera di Giunta comunale n. 125 del 11/12/2014 sono state fissate le linee di indirizzo sulle politiche abitative, in cui l'Amministrazione prende atto:

- della presenza sul territorio ormai da anni di famiglie che accedono con difficoltà al mercato degli affitti immobiliari a causa di un reddito basso, spesso derivante da lavoro precario;
- che l'ulteriore impatto della perdurante crisi economica ha contribuito ad aumentare il numero di famiglie con difficoltà socio-economiche, abitative e il numero di sfratti;

DATO ATTO altresì che con la delibera n. 4 del 14/4/2015 il Consiglio dell'Unione, per quanto concerne gli obiettivi sulle politiche abitative del Servizio sociale territoriale del Comune di Bibbiano, ha individuato l'attivazione di forme di agevolazioni per i proprietari che vadano a facilitare l'accesso in locazione di nuclei in difficoltà;

CONSIDERATO pertanto opportuno, in questo difficile momento di incessante crisi economica, continuare a favorire lo sviluppo di nuove soluzioni di condivisione abitativa e lo sviluppo di nuove e innovative forme di socialità, promuovendo forme di incentivazione fiscale con una riduzione dell'aliquota IMU al minimo di legge per i proprietari di abitazioni che riducono il canone di locazione ai rispettivi locatari;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2016:

- 1) di definire le aliquote dell'IMU confermando le aliquote stabilite per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/6/2015;
- 2) di prevedere altresì un'aliquota IMU ridotta pari allo 0,46 % relativamente ai fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone; in riferimento a tale fattispecie si stabilisce che:
  - a) a seguito dell'effettiva riduzione del canone di locazione di almeno il 20 %, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31



## **Comune di Bibbiano**

### **Provincia di Reggio Emilia**

dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunicano i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;

- b) l'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;
- c) l'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
- d) l'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
- e) il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato ovvero il venir meno delle condizioni;

RICORDATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone:

- al comma 13-bis che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- al comma 15 che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 12
consiglieri votanti	n. 10
consiglieri astenuti	n. 3 (Vergallo Maurizio e Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano Bene Comune”, Farioli Christian Gruppo “Centrodestra per Bibbiano)
voti contrari	n. 0
voti favorevoli	n. 9

**DELIBERA**

- di stabilire, per l'anno 2016, le seguenti aliquote IMU, confermando le aliquote definite per l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16/6/2015, e prevedendo altresì un'aliquota IMU ridotta pari allo 0,46 % relativamente ai fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone:

	<b>ALIQUOTE IMU 2016</b>
<b>1) Aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2 3 4 5 6 seguenti.</b>  In particolare ci si riferisce a: cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, che sono esenti). NOTA: per i soli fabbricati di cat. D è versata allo Stato la parte di imposta calcolata ad aliquota dello 0,76 %, la restante parte calcolata allo 0,22 % è versata al Comune.	<b>0,98 %</b>



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

<p><b>2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</b></p> <p>Con detrazione di euro 200, prevista dall'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle catt. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Si considerano abitazione principale anche le altre fattispecie ad essa assimilate dalla legge e dal Regolamento comunale IMU.</p>	<p><b>0,60 %</b></p>
<p><b>3) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) Quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</p>	<p><b>0,76 %</b></p>
<p><b>4) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) A seguito dell'effettiva riduzione del canone di locazione di almeno il 20 %, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunicano i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato ovvero il venir meno delle condizioni.</p>	<p><b>0,46 %</b></p>
<p><b>5) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa.</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) Si considerano nuclei familiari in situazione di vulnerabilità coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si trovano in situazioni di difficoltà economica, disequilibrio temporaneo, fragilità sociale, e che sono segnalati come tali dai servizi sociali;</li><li>• presentano un ISEE compreso tra € 10.500 e € 18.000;</li><li>• si trovano in una situazione di emergenza abitativa;</li></ul>	<p><b>0,46 %</b></p>



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

<ul style="list-style-type: none"><li>• non possiedono immobili ad uso abitativo nel territorio o nei Comuni limitrofi;</li><li>b) Ogni soggetto passivo dell'IMU, a seguito dell'effettiva stipula del contratto di locazione, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, deve presentare al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</li><li>c) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</li><li>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</li><li>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</li></ul>	
<p><b>6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 3 4 e 5 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono riconducibili alle locazioni di cui alle fattispecie dei punti 3 4 e 5 precedenti, e non sono classati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.</b></p>	<p><b>1,06 %</b></p>

2. di dare atto che si devono considerare esenti da IMU:

- a) le abitazioni principali diverse dagli immobili di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. 23/5/2014, n. 80;
- c) le altre fattispecie assimilate all'abitazione principale anche dal Regolamento comunale IMU;
- d) i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi del comma 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;
- e) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- f) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- g) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, che si considerano equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 28/10/2013, n. 124;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

- h) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214; l'assegnazione, ai soli fini IMU, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione ai sensi dell'art. 4 comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012;
- i) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- j) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della L. n. 208/2015;

3. di dare atto altresì che:

- a) ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;

4. che le suddette deliberazioni saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2016, mediante distinta e separata votazione,

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti      n. 12

consiglieri votanti      n. 10





**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

consiglieri astenuti	n. 3 (Vergallo Maurizio e Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano Bene Comune”, Farioli Christian Gruppo “Centrodestra per Bibbiano)
voti contrari	n. 0
voti favorevoli	n. 9

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

DELIBERAZIONE DI C.C. N. \_\_\_\_ DEL 31/03/2016

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016  
- APPROVAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI  
FINANZIARI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

BIBBIANO, LI 23/03/2016

F.to Dott.ssa Paola Mussini

\*\*\*\*\*

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
CONTABILE**

BIBBIANO, LI 23/03/2016

F.to Dott.ssa Paola Mussini



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Andrea Carletti

Il Segretario  
F.to Francesca Cerminara

---

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2016 al 12/05/2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li 27/04/2016

Il Segretario  
F.to Francesca Cerminara

---

Per copia conforme

Bibbiano, li 27/04/2016

Il Segretario  
Francesca Cerminara